

Bruxelles, 21 marzo 2019
(OR. en)

7404/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0250(COD)**

**CODEC 660
JAI 283
FRONT 107
ENFOPOL 120
CADREFIN 145
IA 99
CT 21
PE 87**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo Sicurezza interna - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Monika HOHLMEIER (PPE, DE) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 154 emendamenti (emendamenti 1-154) alla proposta.

Inoltre i gruppi politici PPE ed ENF hanno presentato, rispettivamente, due emendamenti (emendamenti 159 e 160) e 4 emendamenti (emendamenti 155, 156, 157 e 158).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 marzo 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-24, 26-59, 60 (prima parte), 61-117, 119-154, nonché gli emendamenti 159 e 160 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Istituzione del Fondo Sicurezza interna *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0472),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0267/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0115/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) **Garantire** la sicurezza *interna* è una competenza degli Stati membri *nonché* uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'Unione e gli Stati membri. Nel periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell'agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015¹⁰, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015¹¹ e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015¹². **Tale strategia comune ha inteso fornire il quadro strategico per le attività dell'Unione nel settore della sicurezza interna e ha definito le principali priorità di azione per garantire una risposta efficace dell'Unione alle minacce per la sicurezza per il periodo 2015-2020: lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione, smantellamento della criminalità organizzata e lotta alla criminalità informatica.**

¹⁰ COM(2015)0185 del 28 aprile 2015.

¹¹ Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020.

¹² Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP)).

Emendamento

(1) **Benché** la sicurezza *nazionale resti di esclusiva* competenza degli Stati membri, **per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell'Unione. La sicurezza interna** è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'Unione e gli Stati membri, **con l'aiuto del settore privato e della società civile.** Nel periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell'agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015¹⁰, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015¹¹ e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015¹², **vale a dire prevenzione e lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione, compresa la radicalizzazione online e l'estremismo violento, l'intolleranza e la discriminazione,** smantellamento della criminalità organizzata e lotta alla criminalità informatica.

¹⁰COM(2015)0185 del 28 aprile 2015.

¹¹ Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020.

¹² Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP)).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 **settembre** 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a costruire un'Europa sicura e un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

Emendamento

(2) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 **marzo** 2017, i leader dei 27 Stati membri, **il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea** hanno ribadito la propria determinazione a costruire un'Europa sicura e un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le **merci** da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, **la tratta di esseri umani e il traffico di armi**, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.

Emendamento

(5) Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione, **gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche** da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di **armi e di stupefacenti**, la corruzione, **il riciclaggio di denaro**, la criminalità informatica, **lo sfruttamento sessuale, in particolare dei minori, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari**, **la tratta di esseri**

umani, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento della portata di alcuni tipi di reato, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico di armi, commessi su Internet negli ultimi anni ("reati favoriti dall'informatica").

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, il finanziamento dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità e della cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione

(6) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, il finanziamento dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, **della formazione comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria** che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri **e le agenzie dell'Unione** per quanto riguarda, in

operativa e il sostegno agli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità. Il fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 72 del TFUE.

particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità. Il fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 72 del TFUE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Onde preservare l'integrità dello spazio Schengen e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.

Emendamento

(7) Onde preservare l'integrità dello spazio Schengen e ***l'intero mercato interno dell'Unione e*** rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

Emendamento

(9) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto ***dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE)***, dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti ***umani. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo. Punta inoltre a promuovere l'applicazione dei principi della non discriminazione.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La sensibilizzazione del personale di contrasto in merito a questioni relative a tutte le forme di razzismo, compresi l'antisemitismo e l'antiziganismo, rappresenta un fattore chiave per l'efficacia della sicurezza interna. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del fondo misure formative e istruttive di sensibilizzazione destinate ai soggetti preposti all'applicazione della legge, allo scopo di accrescere la capacità di

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un livello elevato di sicurezza nell'UE, il Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza, in particolare la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo dovrebbe garantire che l'Unione e i suoi Stati membri siano ben attrezzati anche per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, al fine di attuare un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, rafforzare la cooperazione operativa e potenziare le capacità nazionali e collettive.

Emendamento

(11) In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un livello elevato di sicurezza nell'UE, il Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza, in particolare la **prevenzione e la lotta** contro il terrorismo e **l'estremismo violento, compresa** la radicalizzazione, **l'intolleranza e la discriminazione**, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica **nonché** fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato **e proteggendo le infrastrutture critiche**. Il Fondo dovrebbe garantire che l'Unione e i suoi Stati membri siano ben attrezzati anche per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, **come i traffici illeciti, anche su internet, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari**, al fine di attuare un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, rafforzare la cooperazione operativa e potenziare le capacità nazionali e collettive.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Nell'ambito del quadro generale del Fondo, l'assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione dei reati gravi e di criminalità organizzata, del traffico illecito di armi, della corruzione, del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della criminalità ambientale, **dell'accesso e dello scambio di informazioni**, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento **dell'immigrazione irregolare**, dello sfruttamento sessuale **dei** minori, della distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia e della criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, anche attraverso lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

Emendamento

(12) Nell'ambito del quadro generale del Fondo, l'assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere **lo scambio di informazioni e l'accesso alle stesse, nonché** la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione dei reati gravi e di criminalità organizzata, del traffico illecito di armi, della corruzione, del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della criminalità ambientale, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento **dei profughi e degli immigrati irregolari, del grave sfruttamento dei lavoratori**, dello sfruttamento **e degli abusi sessuali, anche ai danni di** minori **e di donne**, della distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia e della criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, anche attraverso **la formazione comune**, lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il Fondo dovrebbe fornire assistenza alle autorità di contrasto indipendentemente dalla loro struttura organizzativa ai sensi del diritto nazionale. Per questo motivo, le azioni

che coinvolgono forze militari incaricate della sicurezza interna dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo, nella misura in cui tali azioni contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici del Fondo. Nelle situazioni di emergenza e per affrontare e prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica, anche a seguito di un attacco terroristico, le azioni intraprese dalle forze militari all'interno del territorio dello Stato membro dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo. Le operazioni di mantenimento della pace o di difesa al di fuori del territorio dello Stato membro non dovrebbero in alcun caso essere ammissibili al sostegno del Fondo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, le agenzie e altri organi dell'Unione, **paesi terzi** e organizzazioni internazionali.

Emendamento

(14) È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale **europeo** nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, **in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza**, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, le agenzie e altri organi dell'Unione e organizzazioni internazionali. **Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non venga utilizzato per delegare compiti pubblici o statutari a soggetti privati.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l'Unione europea e a sviluppare un'autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto all'azione degli Stati membri.

Emendamento

(16) Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l'Unione europea e a sviluppare un'autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto **europeo** all'azione degli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi **perseguano** gli obiettivi specifici del Fondo e siano in linea con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo generale.

Emendamento

(18) Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi **contribuiscano a realizzare** gli obiettivi specifici del Fondo e siano in linea con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi **sia proporzionata alle sfide e alle necessità e** garantisca il conseguimento dell'obiettivo generale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 20

(20) Il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell'Unione nel settore della sicurezza. È opportuno *ricercare* sinergie in particolare con il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) [X] e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito con regolamento (UE) [X], nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma "Orizzonte Europa" istituito con regolamento (UE) [X], il programma "Diritti e valori" istituito con regolamento (UE) [X], il programma "Giustizia" istituito con regolamento (UE) [X], il programma "Europa digitale" istituito con regolamento (UE) [X] e il programma "InvestEU" istituito con regolamento (UE) [X]. Le sinergie dovrebbero essere ricercate soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica e la prevenzione *della* radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci.

(20) Il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell'Unione nel settore della sicurezza. È opportuno *garantire* sinergie in particolare con il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) [X] e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito con regolamento (UE) [X], nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma "Orizzonte Europa" istituito con regolamento (UE) [X], il programma "Diritti e valori" istituito con regolamento (UE) [X], il programma "Giustizia" istituito con regolamento (UE) [X], il programma "Europa digitale" istituito con regolamento (UE) [X] e il programma "InvestEU" istituito con regolamento (UE) [X]. Le sinergie dovrebbero essere ricercate soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica, *la protezione delle vittime* e la prevenzione *dell'estremismo violento, compresa la* radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell'Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), i reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

Emendamento

(21) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna, la politica estera dell'Unione **e la politica di aiuto allo sviluppo** nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell'Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), **i traffici illeciti, in particolare di armi, di stupefacenti, di specie protette e di beni culturali, i** reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) A norma del regolamento (UE) [X] del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, l'Unione dovrebbe adottare misure per tutelare il proprio bilancio ogniqualvolta siano riscontrate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro. Al Fondo

dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) [X].

1bis Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento

(24) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. ***L'attuazione del Fondo dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione del Fondo dovrebbe essere quanto più possibile intuitiva.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base di investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nelle minacce per la sicurezza

Emendamento

(26) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base di investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nelle minacce ***interne ed***

o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà percorso in base ai più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma.

esterne per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà percorso in base ai più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) È opportuno tenere conto delle infrastrutture critiche che gli Stati membri devono proteggere nella ripartizione delle risorse disponibili a titolo del Fondo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni

(27) Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce **interne ed esterne** per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni

specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.

Emendamento

(28) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato, ***principalmente in virtù del loro considerevole valore aggiunto europeo o del loro carattere prioritario per l'Unione.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.

Emendamento

(31) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione ***o in alcuni Stati membri. A tale proposito, è opportuno incoraggiare la cooperazione tra i servizi***

di intelligence degli Stati membri al fine di garantire lo scambio di informazioni necessario per migliorare l'efficacia della lotta al terrorismo e la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e contribuire a una migliore comprensione della loro natura transfrontaliera. Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti allo scambio di buone pratiche e alla promozione della formazione comune per contribuire a sviluppare una cultura della cooperazione e della fiducia reciproca tra i servizi di intelligence e tra i servizi di intelligence ed Europol.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Alla luce della natura transnazionale delle azioni dell'Unione e per promuovere un'azione coordinata volta a garantire il massimo livello di sicurezza nell'UE, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell'azione dell'Unione, anche sotto forma di sovvenzioni. Tale sostegno dovrebbe essere coerente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione dalle istituzioni dell'UE per garantire un valore aggiunto europeo.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Ai fini dell'attuazione delle azioni in

(37) Ai fini dell'attuazione delle azioni in

regime di gestione concorrente, è opportuno che lo strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]¹⁸.

¹⁸ Riferimento completo.

regime di gestione concorrente, è opportuno che lo strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) n. X [RDC]¹⁸. ***In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) n. X [RDC].***

¹⁸ ***Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375).***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. ***Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli***

Emendamento

(38) Il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo, migrazione e ***integrazione*** (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. ***Occorre inoltre specificare, nel presente***

obiettivi del Fondo Sicurezza interna e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate con il sostegno del Fondo.

regolamento, gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate con il sostegno del Fondo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Per garantire che il Fondo sostenga azioni riguardanti tutti gli obiettivi specifici del Fondo e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze, in modo da conseguire gli obiettivi, occorre definire una percentuale minima di dotazione a carico del Fondo per ciascun obiettivo specifico del Fondo, sia per i programmi nazionali che per l'impianto tematico.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²⁰, (Euratom, CE) n. 2185/96²¹ e (UE) 2017/1939²² del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non

(40) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95²⁰, (Euratom, CE) n. 2185/96²¹ e (UE) 2017/1939²² del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non

correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

¹⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative *e/o penali*. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. ***Gli Stati membri cooperano pienamente e prestano tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione a tutela degli interessi finanziari dell'UE. I risultati delle indagini sulle irregolarità o le frodi connesse al Fondo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo.***

¹⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²¹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²¹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"²⁵, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra tali regioni.

Emendamento

soppresso

²⁵ COM (2017)0623 final.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁶, è necessario che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo.

²⁶Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento

(44) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁶, è necessario che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. ***Tali indicatori dovrebbero includere indicatori qualitativi e quantitativi.***

²⁶ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi *climatici*. ***Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.***

(45) Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi *climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Tramite tali indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento.

Emendamento

(46) Tramite tali indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento. ***Per assolvere adeguatamente il proprio ruolo di controllo, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire gli importi effettivamente spesi dal Fondo in un dato anno. Quando trasmettono alla Commissione i conti nazionali del rispettivo programma, gli Stati membri dovrebbero pertanto operare una distinzione tra recuperi, versamenti di prefinanziamenti ai beneficiari finali e rimborsi di spese effettivamente sostenute. Per agevolare il controllo e la sorveglianza dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe includere tali importi nella sua relazione annuale sull'esecuzione del Fondo. Ogni anno, la***

Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Su richiesta, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il testo integrale delle relazioni annuali in materia di performance.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

Emendamento

(47) Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo **ai programmi di lavoro per lo strumento tematico**, all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) È opportuno attribuire alla

Emendamento

(48) È opportuno attribuire alla

Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁷. ***È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre*** la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

²⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁷. La procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

²⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna ("Fondo").

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna ("Fondo") ***per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Esso* stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento

2. ***Il presente regolamento*** stabilisce:

- a) gli obiettivi del Fondo;
- b) ***gli obiettivi specifici del Fondo e le misure di attuazione di tali obiettivi specifici;***
- c) la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027;
- d) le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "criminalità informatica": i reati dipendenti dall'informatica, ossia i reati che possono essere commessi soltanto mediante l'uso, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, di dispositivi e sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); e i reati favoriti dall'informatica, ossia i reati tradizionali, ***come lo sfruttamento sessuale di minori***, le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l'uso di computer, reti di computer o altre forme di TIC;

Emendamento

(d) "criminalità informatica": i reati dipendenti dall'informatica, ossia i reati che possono essere commessi soltanto mediante l'uso, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, di dispositivi e sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); e i reati favoriti dall'informatica, ossia i reati tradizionali le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l'uso di computer, reti di computer o altre forme di TIC;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "ciclo programmatico dell'UE": l'iniziativa multidisciplinare basata sull'intelligence e volta ad affrontare le più importanti minacce poste all'Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e le agenzie dell'Unione, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni pertinenti;

Emendamento

(f) "ciclo programmatico dell'UE": l'iniziativa multidisciplinare basata sull'intelligence e volta ad affrontare le più importanti minacce poste all'Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e le agenzie dell'Unione **nel settore della giustizia e degli affari interni**, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le **specifiche** organizzazioni **internazionali** pertinenti;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) "scambio di informazioni e accesso alle informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 del TFUE e per Europol nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli di criminalità organizzata transfrontaliera;

Emendamento

(g) "scambio di informazioni e accesso alle informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 del TFUE e per Europol, **Eurojust e la Procura europea** nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli di **terrorismo e criminalità informatica, nonché di criminalità transfrontaliera grave e organizzata, svolti nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati**;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) "cooperazione giudiziaria": la cooperazione giudiziaria in materia penale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) "LETS": il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, volto a far acquisire ai funzionari delle autorità di contrasto le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera cooperando proficuamente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sull'istituzione di tale programma³¹ e ulteriormente ribadito nel regolamento CEPOL³²;

³¹COM(2013)0172 "Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto".

³² Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).

Emendamento

(i) "LETS": il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, volto a far acquisire ai funzionari delle autorità di contrasto le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e combattere efficacemente la criminalità **organizzata e le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo**, cooperando proficuamente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sull'istituzione di tale programma³¹ e ulteriormente ribadito nel regolamento CEPOL³²;

³¹ COM(2013)0172 "Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto".

Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione

(k) "preparazione": **qualsiasi misura volta** a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;

Emendamento

(k) "preparazione": **misure specifiche volte** a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, in particolare combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato.

Emendamento

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione **anche attraverso una maggiore cooperazione**, in particolare **prevenendo e** combattendo il terrorismo **e l'estremismo violento, compresa** la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica **nonché** fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. **Il Fondo sostiene inoltre la preparazione agli incidenti in materia di sicurezza e la loro gestione.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera 3

Testo della Commissione

(a) **intensificare** lo scambio di informazioni all'interno e tra le autorità di

Emendamento

(a) **migliorare e agevolare** lo scambio di informazioni **pertinenti e accurate**

contrasto e *le* altre autorità competenti *dell'Unione* e *gli* altri organi pertinenti dell'Unione, *nonché* con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

all'interno e tra le autorità di contrasto e *giudiziarie degli Stati membri*, altre autorità competenti *degli Stati membri* e altri organi pertinenti dell'Unione, *in particolare Europol ed Eurojust e, se del caso*, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte all'interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti *dell'Unione* in relazione ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; *e*

Emendamento

(b) *migliorare e* intensificare *il coordinamento e la cooperazione, comprese le pertinenti* operazioni transfrontaliere congiunte, all'interno e tra le autorità di contrasto *degli Stati membri* e le altre autorità competenti in relazione *al terrorismo e* ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere *gli sforzi volti a potenziare le* capacità di combattere e prevenire la criminalità, *compreso* il terrorismo, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, la società civile e *i partner* privati in tutti gli Stati membri.

Emendamento

(c) sostenere *il necessario potenziamento delle* capacità *degli Stati membri* di combattere e prevenire la criminalità, *compresi* il terrorismo, *la criminalità informatica e l'estremismo violento, inclusa la radicalizzazione*, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, *le pertinenti agenzie dell'Unione*, la società civile e *gli attori* privati in tutti gli Stati membri *e all'interno di essi, e la gestione*

*delle crisi civili a seguito di un incidente
in materia di sicurezza;*

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sviluppare una cultura comune di intelligence favorendo i contatti e la fiducia reciproca, la comprensione e l'apprendimento, la diffusione delle competenze tecniche e delle migliori pratiche tra i servizi di intelligence degli Stati membri ed Europol, in particolare attraverso misure di formazione comune e scambi di esperti tra gli Stati membri.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui *all'allegato II*.

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato, *tra l'altro*, mediante le misure di attuazione di cui *all'articolo 3 bis*.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le **azioni** finanziate sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le **azioni** sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). ***In particolare, ove possibile, nell'attuare le azioni gli Stati membri dedicano un'attenzione specifica all'assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.***

Emendamento

4. Le **operazioni** finanziate sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana ***e dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), e il finanziamento è interrotto e recuperato in caso di prove chiare e fondate del fatto che le azioni contribuiscono alla violazione di tali diritti.*** In particolare, le **operazioni** sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). ***Un'attenzione specifica è prestata all'attuazione delle operazioni relative alle persone vulnerabili, specialmente i bambini, i minori non accompagnati.***

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Misure di attuazione

1. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) garantire l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni pertinenti, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e

altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;

b) istituire, adattare e mantenere sistemi informatici e reti di comunicazione dell'Unione pertinenti per la sicurezza, anche garantendone l'interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

c) potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione pertinenti per la sicurezza, migliorare l'interconnessione delle banche dati nazionali pertinenti per la sicurezza e la loro connessione alle banche dati dell'Unione laddove previsto nelle pertinenti basi giuridiche, garantire che tali banche dati siano alimentate con dati di qualità elevata; e

d) sostenere le misure nazionali pertinenti per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite la seguente misura di attuazione:

a) aumentare le pertinenti operazioni di contrasto tra Stati membri, anche, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolando e migliorando il ricorso a squadre investigative comuni, pattugliamenti e inseguimenti congiunti, sorveglianza discreta e altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE (EMPACT), con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

b) potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;

c) migliorare la cooperazione interagenzie e a livello dell'Unione tra gli Stati membri stessi, o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, dall'altro, nonché a livello nazionale tra le competenti autorità nazionali di ciascuno Stato membro;

3. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) aumentare la formazione, le esercitazioni e l'apprendimento reciproco delle autorità di contrasto, in particolare dando risalto alla sensibilizzazione su questioni inerenti alla radicalizzazione, l'estremismo violento e il razzismo, i programmi di scambio specializzati tra Stati membri, anche per giovani membri del personale di contrasto, e lo scambio delle migliori prassi anche con paesi terzi e altri soggetti pertinenti;

b) sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni, centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte o lo scambio delle migliori pratiche nella prevenzione dei reati a livello locale;

c) promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

d) acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle

minacce per la sicurezza.

e) individuare, valutare e correggere le vulnerabilità nelle infrastrutture critiche e nelle attrezzature informatiche con un'elevata penetrazione di mercato, al fine di prevenire attacchi ai danni dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture critiche, ad esempio attraverso la revisione dei codici dei software gratuiti e con codice sorgente aperto, la creazione e il sostegno di programmi per la segnalazione di errori di programmazione ("bug bounty") o l'esecuzione di test di penetrazione;

4. Il Fondo contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) il miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi di intelligence degli Stati membri e tra tali servizi e le autorità di contrasto attraverso i contatti, il lavoro in rete, la fiducia reciproca, la comprensione e l'apprendimento, lo scambio e la diffusione di competenze tecniche, esperienze e migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle indagini di polizia e la valutazione delle minacce;

b) lo scambio e la formazione di agenti di intelligence.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate

Emendamento

1. In linea con le misure di attuazione di cui all'articolo 3 bis, il Fondo sostiene le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui

nell'allegato III.

all'articolo 3. Esse possono includere le azioni elencate nell'allegato III.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, il Fondo può sostenere **le azioni in linea con le priorità dell'Unione** elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all'articolo 5.

Emendamento

2. Per conseguire gli obiettivi **di cui all'articolo 3** del presente regolamento, il Fondo può **in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia**, sostenere azioni elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all'articolo 5.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico di cui all'articolo 8 non deve superare il 2 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dei programmi degli Stati membri di cui all'articolo 12 non supera, per ogni Stato membro, il 2 % dell'importo totale stanziato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato I.*

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale;

Emendamento

(a) le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale **o che consistono prevalentemente in tale mantenimento;**

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le attrezzature di cui **almeno uno degli scopi** è il controllo doganale;

Emendamento

(d) le attrezzature di cui **lo scopo principale** è il controllo doganale;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al **presente paragrafo** possono essere considerate ammissibili.

Emendamento

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al **primo comma, lettere a) e b)**, possono essere considerate ammissibili.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

(ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;

Emendamento

(ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate, ***purché tutte le azioni da parte del paese terzo elencato, in tale paese o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

Emendamento

(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali ***pertinenti.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

Emendamento

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione ***a seguito dell'approvazione della Commissione.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, ***o in paesi terzi.***

Emendamento

4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto ***europeo*** agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli **altri** strumenti *dell'Unione*.

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli strumenti **nazionali e coordinato con gli altri strumenti dell'Unione, in particolare le azioni intraprese a titolo di altri fondi dell'Unione**.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 2 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a **2 209 725 000 EUR a prezzi 2018** (2 500 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 1 500 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;

Emendamento

(a) **1 325 835 000 EUR a prezzi 2018** (1 500 000 000 EUR **a prezzi correnti**) sono stanziati per i programmi attuati in

regime di gestione concorrente;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 1 000 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento

(b) **883 890 EUR a prezzi 2018**
(1 000 000 000 EUR a prezzi correnti)
sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione *o* per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui *all'allegato II*.

Emendamento

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione, per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui *all'articolo 3 bis, per misure specifiche come quelle elencate nell'allegato III, o per sostenere misure a norma dell'articolo 19. La ripartizione delle risorse dello strumento tematico tra le diverse priorità è il più possibile proporzionata alle sfide e alle necessità in modo da garantire che gli obiettivi del Fondo possano essere conseguiti.*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I finanziamenti dello strumento tematico sono così ripartiti:

- a) **almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);**
- b) **almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);**
- c) **almeno il 30 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);**
- d) **almeno il 5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis);**

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, **si garantisce che** i progetti **selezionati non siano oggetto** di un parere motivato **della** Commissione a norma dell'articolo 258 **del** TFUE relativo a **un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.**

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, **non è disponibile alcun finanziamento per** i progetti **laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito** di un parere motivato **espresso dalla** Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE **relativo a una procedura di** infrazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], che **le azioni previste non siano oggetto** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione **che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.**

Emendamento

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], che **non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito** di un parere motivato **espresso dalla** Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE relativo a una procedura di infrazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. **La** Commissione **adotta decisioni di finanziamento** di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le **decisioni di finanziamento** stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento

5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo programmi di lavoro** di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. **Prima**

dell'adozione di un programma di lavoro, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l'assistenza emergenziale.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. A seguito dell'adozione *della decisione di finanziamento* di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento

6. A seguito dell'adozione *del programma di lavoro* di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *Le decisioni di finanziamento* possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Emendamento

7. *I programmi di lavoro* possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro **garantisce** che le priorità affrontate **nel proprio programma** siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui **all'allegato II**.

1. Ciascuno Stato membro **e la Commissione garantiscono** che le priorità affrontate **nei programmi nazionali** siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui **all'articolo 3 bis**.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel valutare i programmi nazionali degli Stati membri, la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato da essa pubblicato, a norma dell'articolo 258 TFUE, in merito a un'infrazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle spese o all'esecuzione dei progetti.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri assegnano le risorse ai rispettivi programmi nazionali come segue:

- a) almeno il 10% all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);***
- b) almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);***
- c) almeno il 30 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);***
- d) almeno il 5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis);***

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

1 quater. Gli Stati che intendono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 bis informano la Commissione e vagliano insieme ad essa la possibilità di adattare dette percentuali minime in virtù di circostanze specifiche che hanno un impatto sulla sicurezza interna. Tali adattamenti devono essere approvati dalla Commissione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) siano ***associati allo*** sviluppo dei programmi ***in una fase precoce*** per le materie di loro competenza. In particolare, gli Stati membri consultano Europol sulla progettazione delle loro azioni, specialmente quando includono nel loro programma azioni del ciclo programmatico dell'UE, azioni EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT). Prima di includere nel programma azioni di formazione, gli Stati membri si coordinano con CEPOL per evitare sovrapposizioni.

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), ***l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), la Procura europea (EPPO), l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)*** siano ***coinvolti nello*** sviluppo dei programmi ***sin dall'inizio*** per le materie di loro competenza. In particolare, gli Stati membri consultano Europol sulla

progettazione delle loro azioni, specialmente quando includono nel loro programma azioni del ciclo programmatico dell'UE, azioni EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT). Prima di includere nel programma azioni di formazione, gli Stati membri si coordinano con CEPOL per evitare sovrapposizioni. ***Gli Stati membri consultano anche altri portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, in merito alla pianificazione delle loro azioni.***

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se del caso, la Commissione può associare ***Europol, CEPOL e l'OEEDT*** ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento

3. Se del caso, la Commissione può associare ***le agenzie di cui al paragrafo 2, il comitato europeo per la protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati (GEPD)*** ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo ***che rientrano nel loro mandato*** siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Una percentuale massima del 15 %

Emendamento

4. Una percentuale massima del 15 %

della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati.

della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati, **previa approvazione della Commissione.**

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le priorità dell'Unione e l'acquis dell'Unione nel settore della sicurezza, in particolare lo scambio **delle** informazioni e l'interoperabilità dei sistemi **informatici**;

Emendamento

(a) le priorità dell'Unione e l'acquis dell'Unione nel settore della sicurezza, in particolare **il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e** lo scambio **efficiente di** informazioni **pertinenti e accurate e l'attuazione delle componenti del quadro per** l'interoperabilità dei sistemi **di informazione dell'UE**;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se necessario, il programma è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto **può essere** approvato dalla Commissione.

Emendamento

6. Se necessario, il programma è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 **e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e target finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a).** A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto **è** approvato dalla Commissione **in linea con la procedura**

stabilita all'articolo 19 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo **con** un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto.

Emendamento

8. Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo **in** un paese terzo o in **relazione a** un paese terzo **di cui all'articolo 5** consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto. **La Commissione valuta la complementarità e la coerenza dei progetti previsti con le altre azioni dell'Unione e degli Stati membri in relazione al paese terzo interessato. La Commissione verifica inoltre la conformità dei progetti proposti con i requisiti in materia di diritti fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4.**

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. **La programmazione di cui** all'articolo 17, **paragrafo 5**, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] **è basata sulle** tipologie di intervento **indicate nella** tabella 1 dell'allegato VI.

Emendamento

9. **Conformemente** all'articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], **ogni programma definisce, per ciascun obiettivo specifico, le** tipologie di intervento **conformemente alla** tabella 1 dell'allegato VI **e una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno.**

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento

1. Nel 2024, ***previa notifica al Parlamento europeo***, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se almeno il **10%** della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Se almeno il **30 %** della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il paragrafo 2 si applica solo se il quadro normativo pertinente e gli atti correlati sono in vigore al 1° gennaio 2022.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, **se del caso**, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Emendamento

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

Emendamento

1. Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione ***nella misura in cui contribuiscono a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione nel suo complesso.***

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro può utilizzare fino al **10** % dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

Emendamento

2. Uno Stato membro può utilizzare fino al **20** % dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione.

Emendamento

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali: il meccanismo di valutazione Schengen, **la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA)** e altri meccanismi di controllo della qualità e di

valutazione, *ove applicabili*.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il sostegno operativo si concentra *sui compiti e servizi specifici stabiliti* nell'allegato VII.

Emendamento

5. Il sostegno operativo si concentra *sulle azioni stabilite* nell'allegato VII.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Visibilità, trasparenza e comunicazione

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rispettano pienamente i requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione conformemente al regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Anche le agenzie decentrate possono

beneficiare dei finanziamenti disponibili nel quadro delle azioni dell'Unione al fine di sostenere azioni transnazionali che apportano un valore aggiunto europeo.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Emendamento

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure, ***segnatamente le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione nell'ambito della sicurezza e visibilità, nonché tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi,*** possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione ***rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando*** promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e ***proporzionate*** destinate a pubblici ***diversi***, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e ***significative*** destinate a ***diversi*** pubblici ***pertinenti***, tra cui i media e il vasto pubblico ***nella lingua pertinente. Al fine di garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano l'azione. A tale scopo, i destinatari garantiscono***

che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al grande pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

2. ***Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna regolarmente tale elenco.*** Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione, ***segnatamente la comunicazione*** istituzionale, delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in

formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente.

^{1bis} Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il Fondo fornisce* sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza *derivante* da un incidente di sicurezza o una nuova minaccia emergente, rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.

Emendamento

1. *La Commissione può decidere di fornire* sostegno finanziario *dal Fondo* per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza *debitamente giustificata. Tali situazioni possono derivare* da un incidente di sicurezza, una nuova minaccia emergente *o una nuova vulnerabilità individuata*, rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione, *degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche* in uno o più Stati membri. *In tal caso, essa informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.*

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Laddove necessario per condurre le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza, ma non prima del 1° gennaio 2021.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Un'azione*** che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali ***dell'azione*** e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno.

1. ***Un'operazione*** che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali ***dell'operazione*** e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le **azioni** che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:

Emendamento

Le **operazioni** che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali **azioni** siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali **operazioni** siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono

Emendamento

3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono

cumulativi.

cumulativi. *Su richiesta, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i dati sugli indicatori di output e di risultato che le sono pervenuti.*

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire.

Emendamento

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. ***Ai fini della valutazione sono utilizzati anche indicatori qualitativi.***

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia *e una valutazione retrospettiva* del presente regolamento, *comprese le* azioni attuate nell'ambito del Fondo.

Emendamento

1. ***Entro il 31 dicembre 2024,*** la Commissione presenta una valutazione intermedia del presente regolamento. ***La valutazione intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza e la coerenza del Fondo. Più in particolare,***

essa comprende una valutazione:

(a) dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in particolare le relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 e gli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

(b) del valore aggiunto europeo delle azioni e operazioni attuate nell'ambito del Fondo;

(c) dell'adeguatezza delle misure di attuazione di cui all'articolo 3 bis volte a far fronte alle sfide esistenti ed emergenti in materia di sicurezza.

(d) dell'impatto a più lungo termine e della sostenibilità degli effetti del Fondo;

(e) della complementarità e della coerenza tra le azioni sostenute a titolo del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione.

La valutazione intermedia obbligatoria tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto di lungo termine del precedente strumento di sostegno finanziario per la sicurezza interna per il periodo 2014-2020, il Fondo Sicurezza interna. La valutazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione effettua una valutazione retrospettiva del presente regolamento. Entro la medesima data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al

Consiglio una relazione di valutazione, che include gli elementi elencati al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine dello strumento è valutato nell'ottica di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono *effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]*.

Emendamento

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono *rese pubblicamente disponibili e presentate senza indugio al Parlamento onde garantire la piena trasparenza. La Commissione provvede affinché le valutazioni non comprendano informazioni la cui divulgazione possa comportare un rischio per la sicurezza o la vita privata delle persone o compromettere le operazioni di sicurezza.*

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del

programma fino al 30 giugno 2022.

programma fino al 30 giugno 2022. *Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute;

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, *ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258;*

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la complementarità tra le azioni

(c) la complementarità, *il*

sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali;

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. Se gli Stati membri non trasmettono il testo integrale delle relazioni annuali in materia di performance a norma del paragrafo 1, esso viene messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 24 e 27 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli **8**, 12, 15, 24 e 27 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 116

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 24 e 27 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli **8**, 12, 15, 24 e 27 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 24 e 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **8**, 12, 15, 24 e 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento

il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Allegato II

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 120

Proposta di regolamento Allegato III – titolo

Testo della Commissione

Azioni sostenute dal Fondo ai sensi dell'articolo 4

Emendamento

***Esempi di azioni ammissibili** sostenute dal Fondo ai sensi dell'articolo 4.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento Allegato III – parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno del Fondo Sicurezza interna può, tra l'altro, essere orientato verso le seguenti tipologie di azioni:

Emendamento 122

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 1

Testo della Commissione

- Sistemi informatici e reti informatiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento dell'interoperabilità e della qualità di tali sistemi;

Emendamento

- **Introduzione di** sistemi informatici e reti informatiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento **delle componenti** dell'interoperabilità e della qualità di tali sistemi;

Emendamento 123

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 2

Testo della Commissione

- sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione per la sicurezza;

Emendamento

- sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione per la sicurezza, **segnatamente della protezione dei dati, del rispetto della vita privata e della sicurezza dei dati;**

Emendamento 124

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **sostegno alle agenzie decentrate nell'ottica di agevolare la cooperazione durante le operazioni transfrontaliere;**

Emendamento 125

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 4

Testo della Commissione

- azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile e del terrorismo;

Emendamento

- azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile, del terrorismo e ***della criminalità informatica***;

Emendamento 126

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***azioni che promuovono la ricerca e lo scambio di competenze atte a migliorare la resilienza alle minacce emergenti, tra cui i traffici illeciti su internet, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.***

Emendamento 127

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***azioni e reti di punti di contatto nazionali che agevolano lo scambio transfrontaliero di dati acquisiti mediante sistemi di sorveglianza, come videocamere e altri sensori, combinati con algoritmi di***

intelligenza artificiale, soggetti a solide salvaguardie, tra cui la minimizzazione dei dati, la convalida preliminare da parte di un'autorità giudiziaria nonché l'accesso al ricorso giurisdizionale;

Emendamento 128

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *sostegno alle iniziative volte a creare una rete di servizi di intelligence degli Stati membri, al fine di promuovere una cultura comune di intelligence, accrescere la fiducia reciproca, migliorare lo scambio e la diffusione di competenze tecniche, informazioni, esperienze e buone pratiche;*

Emendamento 129

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative in merito alle politiche di prevenzione, rivolgendo un'attenzione particolare alla formazione riguardante i diritti fondamentali, comprese le misure per individuare ed evitare il razzismo, e lo scambio delle migliori pratiche;*

Emendamento 130

Proposta di regolamento Allegato III – trattino 8

Testo della Commissione

- cooperazione con il settore privato al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione **degli spazi pubblici** e delle infrastrutture critiche;

Emendamento

- cooperazione con il settore privato, **in particolare nell'ambito della cibersicurezza**, al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione delle infrastrutture critiche;

Emendamento 131

Proposta di regolamento Allegato IV – titolo

Testo della Commissione

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 6

Emendamento

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 7

Emendamento 132

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 1

Testo della Commissione

- Progetti volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione.

Emendamento

- Progetti volti a prevenire e contrastare **l'estremismo violento, ivi comprese** la radicalizzazione, **l'intolleranza e la discriminazione, in particolare le misure volte ad affrontarne le cause profonde e a prevenire la**

radicalizzazione all'interno delle carceri, nonché progetti che forniscono una formazione specifica per le autorità di contrasto.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 2

Testo della Commissione

- Progetti volti a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione.⁴¹

⁴¹ In linea con la comunicazione della Commissione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", COM(2016)0205.

Emendamento

- Progetti volti a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione⁴¹, ***nella misura prevista dal diritto dell'Unione e degli Stati membri.***

⁴¹ In linea con la comunicazione della Commissione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", COM(2016)0205.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Progetti volti a lottare contro strutture della criminalità organizzata che, secondo l'EMPACT, sono particolarmente pericolose.***

Emendamento 135

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Progetti volti a prevenire e contrastare la criminalità informatica, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online, comprese misure atte a prevenire attacchi ai danni dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture critiche attraverso l'individuazione e la correzione delle vulnerabilità.***

Emendamento 136

**Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Progetti volti a contrastare i traffici illeciti su internet.***

Emendamento 137

**Proposta di regolamento
Allegato V – Obiettivo specifico 2 – punto 3 – comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto.

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti, ***di armi, di prodotti di specie selvatiche e di traffico di beni culturali*** effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto, ***realizzata con il sostegno del Fondo.***

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato V – Obiettivo specifico 3 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Numero di infrastrutture critiche e **di spazi pubblici** la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l'aiuto del Fondo.

Emendamento

Numero di **spazi pubblici e portata delle** infrastrutture critiche la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l'aiuto del Fondo.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione – riga 10 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis **OC - Riciclaggio di proventi di reato**

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione – riga 12 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis **Traffico di beni culturali**

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione – riga 12 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

12 **Traffico di specie protette**
ter

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione – riga 24 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

24 **CC - Distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia**
bis

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il numero di interrogazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS);

(a) il numero di **segnalazioni inserite e di** interrogazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS);

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 1 – punto 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) il numero di interrogazioni del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS-TCN) riguardanti cittadini di paesi terzi.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 1 – punto 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Numero di nuovi collegamenti *tra le* banche dati pertinenti per la sicurezza effettuati con il sostegno del Fondo:

Numero di nuovi collegamenti *di autorità competenti alle* banche dati pertinenti per la sicurezza effettuati con il sostegno del Fondo:

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 2 – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto.

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti, *di armi, di prodotti di specie selvatiche e di traffico di beni culturali* effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 2 – punto 7 – comma 2

Testo della Commissione

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell'Unione

Emendamento

Fonte dei dati: **Europol**, Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell'Unione

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 – punto 10 – comma 2

Testo della Commissione

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento

Fonte dei dati: Stati membri, **Europol**, **ENISA**

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 – punto 12 – comma 1

Testo della Commissione

Numero di vittime di reato assistite con il sostegno del Fondo, ripartite per tipo di reato (tratta di esseri umani, traffico di migranti, terrorismo, reati gravi e di criminalità organizzata, criminalità informatica, sfruttamento sessuale di minori).

Emendamento

Numero di vittime di reato assistite con il sostegno del Fondo, ripartite per tipo di reato (tratta di esseri umani, **traffico di organi**, traffico di migranti, terrorismo, reati gravi e di criminalità organizzata, criminalità informatica, sfruttamento sessuale **e sfruttamento sessuale** di minori, **tortura o trattamenti inumani o degradanti**).

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 – punto 13 – comma 1

Testo della Commissione

Numero di infrastrutture critiche e **di spazi pubblici** la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l'aiuto del Fondo.

Emendamento

Numero di **spazi pubblici e portata delle** infrastrutture critiche la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l'aiuto del Fondo;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 – punto 14 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) numero di visite del sito web della rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN);

Emendamento

soppresso

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 – punto 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) numero di visite di studio, formazioni, laboratori e attività di consulenza organizzati negli Stati membri in stretto coordinamento con le autorità nazionali, ripartiti per beneficiari (autorità di contrasto, altro).

Emendamento

(c) numero di visite di studio, formazioni, laboratori e attività di consulenza organizzati negli Stati membri in stretto coordinamento con le autorità nazionali, ripartiti per beneficiari (autorità di contrasto, altro) e *riscontro fornito dai partecipanti.*

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 – punto 14 – comma 2

Testo della Commissione

Fonte dei dati: RAN

Emendamento

Fonte dei dati: RAN, *Stati membri*

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato VIII – Obiettivo specifico 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo specifico 3 bis: Sviluppare una cultura comune di intelligence

(15 bis) Numero di scambi tra Stati membri nel settore dell'intelligence.

(15 ter) Numero di funzionari delle autorità di contrasto e dei servizi di intelligence che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su questioni transfrontaliere, organizzati con l'aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri